



Oggetto: Sostegno finanziario alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta.

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA:
REGIONE DEL VENETO E BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO**



cc2e9809



PREMESSE

Il presente Disciplinare regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto - Giunta Regionale, rappresentata dalla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi e gli Enti ammessi a beneficiari del contributo a favore delle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta.

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare l’art. 1, comma 593, che ha istituito il ‘Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – FOSMIT’, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie di ripartizione del FOSMIT dell’11 dicembre 2024, con il quale sono state ripartite le somme di competenza regionale, assegnando alla Regione del Veneto, per l’annualità 2024, risorse pari ad euro 3.715.039,09 ed euro 5.880.974,00 afferenti rispettivamente alle Tabelle A e B del medesimo Decreto, per complessivi euro 9.596.013,09;

RILEVATO che, a seguito del Consiglio delle Autonomie Montane del 14 febbraio 2025, la cui convocazione è avvenuta con nota prot. n. 60207/2025, si è proceduto a destinare quota delle risorse, pari ad € 1.055.561,44, per l’attuazione d’interventi a favore delle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta o commercializzazione, al fine del loro adeguamento e miglioramento igienico-sanitario nonché efficientamento energetico con riguardo ai locali e pertinenze a tale scopo destinati, ovvero le sale di mungitura, i locali di lavorazione/caseificazione e di stagionatura, nonché al complesso della struttura di malga adibita ad alloggio del personale, ivi comprese le opere funzionali a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.

si stabilisce quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 2 – Copertura economica dell’intervento

L’intervento è assistito da contributo regionale a valere sulle risorse per il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – FOSMIT, in quota percentuale alla spesa ammessa a finanziamento.

La quota non coperta dal finanziamento regionale rimane a carico dell’Ente realizzatore, così come le ulteriori eventuali maggiori lavorazioni o pagamenti di compensi aggiuntivi.

Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell’affidamento ed esecuzione dell’appalto dei lavori.

L’I.V.A. costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.



cc2e9809



Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente all'approvazione della graduatoria di priorità e di cui all'art. 51 della L. R. 27/2003, comunque riconducibili alle seguenti tipologie:

- lavori a misura e a corpo;
- rilievi, accertamenti, indagini e studi ambientali;
- imprevisti nei limiti previsti dall'art. 51, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 27/2003;
- accantonamenti di legge;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed alle conferenze di servizi;
- spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità;
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità gara;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 3 – Impegni del soggetto beneficiario

L'Ente beneficiario si impegna:

- alla redazione della progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri, all'approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, al fine di rendere l'opera funzionale e compiuta;
- ad affidare i lavori entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di impegno del contributo e loro ultimazione, con presentazione della relativa rendicontazione finale alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, entro il 31/10/2027.
Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini o di entrambi potrà comportare, se non adeguatamente motivato e preventivamente autorizzato, la revoca parziale o totale del contributo concesso;
- ad affidare gli incarichi professionali e ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale
- ad apporre nel cantiere un cartello avente i contenuti di cui all'**Allegato D** al presente atto;
- a realizzare integralmente le opere in conformità all'istanza presentata in sede di bando;
- a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- a garantire, con oneri a proprio carico, la quota non coperta dal contributo regionale;
- a garantire la destinazione d'uso degli immobili oggetto del finanziamento regionale per almeno 5 anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

Articolo 4 – Codice Unico Progetto

L' intervento oggetto di finanziamento è identificato attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP), nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e della Deliberazione CIPE n. 143 del 27.12.2002. E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuarsi in relazione all'intervento.



cc2e9809



Articolo 5 – Varianti ed economie

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, derivate dalla fase di appalto o in corso d'opera, sono preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Rimane in capo al soggetto attuatore ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e all'articolo 37 della Legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 e s. m. e i.

Articolo 6 – Erogazione delle risorse

Il soggetto beneficiario può richiedere alla Giunta Regionale - Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, l'erogazione di una prima quota in anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della L.R. n. 27/2003.

Tale anticipo può essere richiesto fino ad un massimo del 15% del contributo riconosciuto, limitatamente alla disponibilità del bilancio regionale.

Ulteriori erogazioni, fino alla concorrenza del 90% della quota del contributo pubblico, sono disposte, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario. Le stesse, subordinate al rispetto delle tempistiche previste, sono erogate in misura proporzionale all'incidenza intercorrente tra il contributo concesso e l'importo complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

L'erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinato alla completa realizzazione dell'intervento e viene riconosciuto in via definitiva, con provvedimento della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'iniziale importo ammesso a finanziamento e comunque entro il limite massimo del contributo assentito, previa richiesta ed invio della documentazione di cui all'art. 54, comma 5, della LR 27/2003, da parte del soggetto beneficiario.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Articolo 7 – Monitoraggio intervento

L'Ente è obbligato a istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi:

- a) verificare lo stato di attuazione del presente disciplinare;
- b) verificare lo stato avanzamento lavori;
- c) individuare eventuali criticità.

A tal fine il beneficiario si impegna a fornire alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, con frequenza almeno semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento concordato. In particolare l'Ente dovrà fornire tempestivamente alla predetta Direzione regionale le seguenti notizie al loro verificarsi:

- 1. data di avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
- 2. data affidamento lavori;
- 3. % stato avanzamento lavori (con frequenza almeno semestrale);
- 4. data ultimazione lavori;
- 5. data certificato regolare esecuzione o collaudo;



cc2e9809



Il mancato rispetto nella presentazione di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.

La Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto e alle relative scadenze previste di cui all'art. 3.

Articolo 7 – Responsabilità

La partecipazione della Regione del Veneto riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento.

Il soggetto realizzatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto ne risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando conseguentemente indenne l'Amministrazione regionale per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo altresì espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

Articolo 8 – Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia. Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento:

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento:

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11/05/2018, è il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi – Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia - PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Destinatari dei dati:

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Diritti:

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali



cc2e9809



diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati:

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Articolo 8 – Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'attuazione del presente disciplinare, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie e vertenze che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.



cc2e9809

